

UNITA' SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Azienda Pubblica



www.ausl.pe.it

Sede Legale:
Via Renato Paolini, 47
65124 Pescara
P.Iva: 01397530682

Dipartimento: Gestione e Sviluppo Risorse Umane
UOC: Gestione Risorse Umane

Prot. 479/GRU

Pescara, 10-02-2016.

A tutti i Dipendenti
Alla RSU Ambito Comparto
Alle OO.SS. Rappresentative
A mezzo pubblicazione sul sito aziendale:
www.ausl.pe.it, sezione documenti aziendali

Oggetto: Riscontro istanze recanti richiesta di pagamento in straordinario delle ore prestate in giornate di festività infrasettimanale.

Pervengono numerose richieste presso questa amministrazione, da parte di dipendenti, anche a mezzo di rappresentanti sindacali, volte all'ottenimento del pagamento in straordinario delle ore prestate in giornata di festività infrasettimanale.

Stante il numero elevato e continuo delle richieste in parola con la presente lettera, da divulgare in forma di pubblicazione sul sito aziendale in modalità permanente, si intende fornire riscontro a tutte le istanze pervenute e non ancora evase, nonché a future analoghe istanze che dovessero ancora pervenire.

In merito occorre evidenziare che la predetta richiesta si ritiene infondata e dunque inaccoglibile per i motivi di seguito rappresentati.

Gli istanti risultano in servizio presso questa Azienda ed operanti in assistenza continua su tre turni di lavoro o su due turni di lavoro, a copertura delle ventiquattro e/o dodici ore giornaliere. Gli stessi possono essere pertanto ricompresi nella categoria dei lavoratori turnisti.

L'art. 26 del CCNL Comparto Sanità sottoscritto il 7/04/1999, contempla il ritmo rotativo laddove le esigenze del servizio richiedano la presenza del personale nell'arco delle 12 o 24 ore.

Quanto premesso conduce ad evidenziare la peculiarità del lavoratore turnista, suo malgrado tenuto ad una prestazione lavorativa continua nell'arco del mese, sia pure attraverso la tecnica rotativa della squadra di lavoro, tale che venga assicurata una assistenza sanitaria continua all'utenza, anche nei periodi notturni e festivi.

Il ritmo rotativo rispettato da ciascun dipendente determina prestazione lavorativa in modo ricorrente anche sulle domeniche e/o giornate festive, nonché sugli orari notturni, con ciò rispondendo ad esigenze di erogazione continua del servizio pubblico volto alla tutela della salute costituzionalmente garantita.



UNITA' SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Azienda Pubblica



Sede Legale:
Via Renato Paolini, 47
65124 Pescara
P.Iva: 01397530682

Entrando nel merito della questione sollevata dagli istanti l'istituto invocato non può che essere quello disciplinato dall'articolo 9, rubricato Riposo compensativo per le giornate festive lavorate, dell'accordo 20/09/2001 recante il "Contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del CCNL del personale del comparto Sanità stipulato il 7 aprile 1999", che recita testualmente:

"Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1° settembre 1995, e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.

L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo".

In proposito è intervenuto un parere Aran (si veda orientamenti Applicativi SAN131 del 24/09/2011) in risposta al seguente quesito posto con riferimento all'articolo 9 del CCNL Integrativo del 20/09/2001 Comparto Sanità:

"Il riposo compensativo o la corresponsione del compenso per lavoro straordinario nelle giornate infrasettimanali lavorate possono essere riconosciuti al personale turnista?"

In risposta al predetto quesito l'Aran si è espressa nel senso che tali istituti (riposo compensativo o compenso per lavoro straordinario) sono previsti per il personale che, in ragione di particolari esigenze di servizio, eccezionalmente non usufruisce del riposo settimanale. Tale ipotesi tuttavia non è quella del turnista che si trova a dover lavorare il giorno festivo infrasettimanale nell'arco della distribuzione equilibrata e avvicinata dei turni. La predetta tutela proprio perché individua situazioni eccezionali, non riguarda i lavoratori inseriti regolarmente in turni di lavoro prestabiliti che possono essere, conseguentemente, chiamati in via ordinaria a svolgere le proprie prestazioni sia nei giorni feriali non lavorativi sia nelle giornate festive.

Di conseguenza, conclude l'Aran, l'istituto del riposo compensativo o della corresponsione del compenso per lavoro straordinario non è applicabile nel caso in cui, nell'ambito della distribuzione dei turni, il dipendente si trovi a rendere la propria prestazione durante un giorno festivo infrasettimanale.

Merita menzione altresì l'articolo 34, rubricato lavoro straordinario, del CCNL 7/4/1999 relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale del comparto Sanità, espressamente richiamato dall'articolo 9 CCNL 20/09/2001, in commento, ove è stabilito che il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro e che le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e devono essere preventivamente autorizzate dal dirigente responsabile.

Il solo dato testuale, risultante dalla lettura combinata dell'articolo 9 e dell'articolo 34 in richiamo, conduce pertanto alla esclusione dell'applicazione dell'istituto preteso ai lavoratori turnisti per i quali non risulta possibile predeterminare, a prescindere dal ritmo rotativo del turno applicato, lavoro straordinario. Né una siffatta ipotesi di predeterminazione,



UNITA' SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Azienda Pubblica



www.ausl.pe.it

Sede Legale:
Via Renato Paolini, 47
65124 Pescara
P.Iva: 01397530682

laddove perseguibile, avulsa da qualsiasi esigenza reale e contestuale di ricorso al lavoro straordinario, consentirebbe di rispondere ai canoni della legittimità.

La stessa giurisprudenza di Cassazione si è determinata nel senso che per i lavoratori in turno non trova applicazione l'istituto dello straordinario festivo infrasettimanale in commento.

Peraltro, nel comparto Sanità, comparto di afferenza dei lavoratori istanti, l'art. 44 del CCNL 1 settembre 1995, come nel tempo modificato, rubricato "Indennità per particolari condizioni di lavoro", contempla una serie diversificata di compensi economici applicabili al lavoratore turnista, tra i quali l'indennità giornaliera, l'indennità notturna e l'indennità per attività prestata in giorno festivo, regolarmente attribuite presso questa Azienda USL Pescara al personale dipendente, laddove spettanti, a ristoro del disagio derivante dal particolare modulo di prestazione dell'orario di lavoro. Indennità che non sono previste per il personale non turnista operante in azienda.

Su tali presupposti (parere Aran e sentenza della Cassazione Civile) questa Azienda USL Pescara ha licenziato la disposizione aziendale in merito all'applicazione, tra l'altro, dell'istituto contrattuale inerente alle giornate infrasettimanali lavorate, di cui alla nota della Direzione Generale numero di protocollo 0017087I12 del 12/11/2012, originata dalla necessità di perseguire, in ambito aziendale, concreta ed uniforme applicazione degli istituti contrattuali epigrafati in relazione a tutto il personale dipendente di ambito comparto e dirigenziale, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.

L'intervenuta disciplina interna persegue l'intento di consolidare e diffondere in azienda uniformità di trattamento in merito alla fattispecie di che trattasi.

In merito alle giornate infrasettimanali lavorate è dunque disposto, tenuto conto che in azienda prestano servizio differenziate categorie professionali:

"Il personale che in ragione di particolari esigenze di servizio eccezionalmente si trova a prestare servizio in giornate festive infrasettimanali può usufruire del riposo compensativo, ovvero del compenso per lavoro straordinario, da richiedere espressamente entro trenta giorni dall'evento.

Le suddette prestazioni si intendono legittimamente rese, anche a titolo di riconoscimento dei menzionati strumenti di tutela, ove comprovate da effettive ed eccezionali esigenze di servizio acclamate per iscritto dal responsabile di struttura.

Il riconoscimento dei suddetti riposo compensativo o compenso per lavoro straordinario deve avvenire nel rigoroso rispetto:

- della capienza del budget ricevuto in assegnazione e del monte ore annuo procapite previsto contrattualmente da valutarsi previamente rispetto alla autorizzazione all'effettuazione della prestazione in straordinario da parte del dirigente responsabile di struttura o sovraordinato;

- della verifica della effettiva avvenuta prestazione previamente autorizzata.

- della verifica, a consuntivo, del saldo orario maturato dal dipendente risultante dal foglio presenze di riferimento, tenuto conto che:

** nel caso di personale di ambito dirigenziale la liquidazione può effettuarsi laddove nel mese di riferimento sussista effettivo e corrispondente credito orario maturato e lo stesso sia*



UNITA' SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Azienda Pubblica



Sede Legale:
Via Renato Paolini, 47
65124 Pescara
P.Iva: 01397530682

almeno pari al credito orario computato nel saldo complessivo del medesimo foglio presenze;

** nel caso di personale di ambito comparto la liquidazione può effettuarsi laddove sussista un saldo complessivo creditorio in favore del dipendente sufficientemente capiente e non contestato dal dirigente di struttura nella sua legittima progressiva formazione.*

Non rientrano in assoluto nella fattispecie in oggetto le categorie di personale titolari di struttura complessa o di posizione organizzativa, nonché il personale dirigenziale appartenente all'area professionale, tecnica od amministrativa.

La medesima facoltà non spetta inoltre al personale turnista che si trova a dover lavorare il giorno festivo infrasettimanale in virtù della regolare distribuzione avvicinata dei turni, ossia a quel personale inserito regolarmente in turni di lavoro prestabiliti che può essere, conseguentemente, chiamato in via ordinaria a svolgere le proprie prestazioni di lavoro sia nei giorni feriali che nei giorni festivi o festivi infrasettimanali.



Al personale turnista viene invero attribuita, nel caso di prestazione lavorativa in giorno festivo infrasettimanale, la correlata indennità festiva, unitamente ai dovuti riposi assegnati come da turnazione.

La disposizione contenuta nel presente articolo si applica a tutto il personale dipendente dell'azienda, sia a tempo indeterminato che determinato, di ambito comparto o di aree dirigenziali, con decorrenza Primo Gennaio 2013".

Da ultimo è altresì intervenuta una sentenza di primo grado presso il Tribunale Pescara, per fattispecie analoghe e per il medesimo contesto lavorativo, Azienda USL Pescara, che ha dato ragione della legittimità della condotta aziendale in merito al trattamento economico delle festività lavorate per il personale turnista.

Per quanto sopra, in considerazione della legittimità della condotta aziendale rispettosa della norma e della giurisprudenza formatasi in materia, le istanze di che trattasi si ritengono inaccoglibili.

Distinti Saluti.


IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE
Dott. Vero Michitelli


MC